



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 64 Del 18-09-2026

**Oggetto: PIAO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE DEL PIAO
RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE 2026/2028. - (Giunta Comunale in videoconferenza).**

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Scarpone Maria Grazia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 31.03.2026, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2026/2028;

Visti l'art.6 del D.L. n.80 del 9 giugno 2021 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che istituisce il PIAO Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, e il D.P.R. n.81 del 30.06.2022, regolamento che ne definisce i contenuti e lo schema tipo;

Viste le seguenti disposizioni:

- art.39, c.1, L. 27 dicembre 1997, n.449 che recita:

“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482”;

- art.91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a

particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. (...).”;

- art.89, c.5, D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che:

“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.”;

- art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

5. (...)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

- art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

- art.33, commi 1 e 2, del D.Lgs n.165/2001 secondo il quale:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2.Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto penala nullità degli atti posti in essere.”;

- art. 35 in materia di reclutamento di personale cui si fa espresso rinvio;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.173 del 27/07/2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art 22, c.1, D.Lgs. n.75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto della necessità di aggiornare il Programma Triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2026/2028, al fine di dare corso al tempestivo reclutamento delle unità lavorative di che trattasi;

Visto il piano occupazionale 2026/2028 predisposto sulla base della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, contenuto nel PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 31.03.2026;

Dato atto che le procedure di reclutamento incluse nel Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028 sono finanziariamente sostenibili;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi del comma 8 dell'art.19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha anche asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che il Responsabile del Settore, con il rilascio del proprio parere favorevole sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Verificata la regolarità degli adempimenti richiesti in relazione al contenuto dell'atto;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Ritenuto di provvedere alla modifica ed integrazione del Piano del fabbisogno per personale 2026/2028, modificando di riflesso la sezione del PIAO dedicata alla predetta programmazione, in

considerazione delle esigenze assunzionali e nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione favorevole, unanime e elgalmente espressa nei modi di legge.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale,

- 1) DI AGGIORNARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2026/2028 così come specificato nell'allegato A;
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2026/2027/2028, così come meglio dettagliato nell'allegato "A", dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018;
- 3) DARE ATTO che le assunzioni di cui all'odierno piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore e che le stesse sono subordinate alle effettive capacità di bilancio nel corso del triennio considerato;
- 4) DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso il parere favorevole previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed ha anche asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- 5) DI COMUNICARE al Ministero Economia e Finanza, attraverso la piattaforma SICO, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n.165/2001 e con le modalità di cui all'art.60, la nuova programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 di cui al presente atto, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che *"in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni"*;
- 6) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti successivi all'adozione del presente provvedimento;
- 7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018.

Infine la Giunta stante l'urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione, favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 15-09-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-09-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 18-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia